

CORPO POLIZIA LOCALE
Il Comandante
Telefono: 029290501 - Fax 0292905050
Via Neruda n.1/A
silverio.pavesi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Protocollo Generale n. 00017115/2020

Oggetto: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" – chiusura delle aree per cani sul territorio comunale.

ORDINANZA N° 82/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08 marzo 2020;

Visto, altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09 marzo 2020;

Viste le ulteriori misure adottate con Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 ed in particolare l'Art. 3 comma 2 del medesimo, il quale stabilisce che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti e nelle more dell'adozione di detti provvedimenti da parte degli Organi di cui all'art. 3 c. 1 in ordine alle materie stabilite dall'art.1 c.2 dello stesso Decreto Legge, quando esse non si pongano in contrasto con le misure statali esistenti;



Preso atto che il predetto Decreto Legge n. 19/2020, all'art. 1 c. 2 lett. B) individua fra le misure adottabili di cui al precedente punto, la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514/2020 e ss.mm.ii. con cui viene disposto il divieto di accesso, ai sensi del punto A-17), ai predetti luoghi e poiché tale disposizione è stata altresì recepita con Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 tuttavia decaduta in data 25/03/2020;

Atteso che la prefata Ordinanza Regionale n. 514/2020 cesserà comunque di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del 04 aprile 2020 come stabilito dal D.L. n.19/2020 e che in ogni caso vigono sino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori interventi Statali o Regionali, i divieti già stabiliti con ordinanza del Sindaco n.68/2020 in ordine al divieto di accesso ai parchi pubblici;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la necessità di adottare ogni azione utile al contenimento del contagio, oltre che a livello nazionale, anche a livello locale ed in particolare all'interno del territorio della città di Cernusco Sul Naviglio, adottando tutte le misure necessarie per disincentivare forme di aggregazione;

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale, ossia "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ravvisato come il rispetto delle regole di distanza sociale non possa essere garantito nelle aree per cani cittadine le quali potrebbero quindi diventare fonte di estremo rischio di contagio fra le persone ivi presenti;

Conto tenuto altresì che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.514/2020 fissa comunque entro un raggio di duecento metri dall'abitazione l'ambito entro il quale possono essere condotti gli animali domestici per l'espletamento dei bisogni fisiologici;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Cernusco Sul Naviglio ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme attualmente in vigore, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020;



Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 15 aprile incluso e fatta salva facoltà di ulteriore proroga nel perdurare *in silentio legis* nel merito specifico di quanto regolamentato dalla presente ordinanza, di tutte le aree per cani presenti sul territorio comunale;

Richiamato i commi 4 e 6, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Cernusco Sul Naviglio e poiché quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto di cui all'art. 3 c. 2 del D. L. n.19/2020;

ORDINA

La chiusura con divieto di accesso a chiunque dalle ore 24.00 del 1° aprile 2020 e sino al giorno 15 aprile 2020 incluso, salvo eventuali proroghe, **di tutte le aree per cani dislocate sul territorio comunale**, come di seguito elencate:

- 1) Piazza Giovanni XXIII
- 2) Via Dante
- 3) Via Visconti
- 4) Via Montello
- 5) Via Padre Kolbe
- 6) Via Don Milani
- 7) Via Fiume
- 8) Via Monza
- 9) Via Calvino
- 10) Parco Trabattoni
- 11) Via Buonarroti
- 12) Via Sarca

E ogni ulteriore aree all'uopo adibita presente sul territorio comunale.

DISPONE

Che l'esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del personale al servizio del Settore Urbanizzazione Primarie del Comune di Cernusco Sul Naviglio, ovvero a cura di ditta da questi incaricata, mediante la posa di idonei mezzi atti ad impedire l'accesso;



Che sia data pubblicità della presente ordinanza mediante l'affissione agli accessi dei luoghi oggetto della chiusura, a cura del personale al servizio del Settore Urbanizzazioni Primarie e che sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cernusco Sul Naviglio ed al Corpo di Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano;

Che tutte le Forze di Polizia e Polizia Locale sono tenute a farla rispettare.

L'inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca, ai sensi dell'Art. 4 del D.L. n.19/2020.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285) oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Dalla residenza Municipale, li 01 aprile 2020

IL SINDACO

Ermanno Zacchetti ()*

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Responsabile del Procedimento:
IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE
Servizio Sicurezza Locale e Informatica
dott. Silverio Pavesi